

Data

SPETT.LE ORDINE DEI FARMACISTI
VIA SANT'ANSELMO 14 - 10125 TORINO

Tirocinio professionale

...l...sottoscritt...dott.....

Responsabile in qualità di titolare direttore

della Farmacia

Sita in.....via.....

COMUNICA che ...l...Sig.....

Nat.....a.....il.....

Residente in.....via.....

Iscritt. alanno del corso di Laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Torino matr.N°.....

HA INIZIATO/CESSATO il tirocinio presso la farmacia di cui sopra in data.....

e Tutore professionale è il dott.

Dichiara di essere a conoscenza dell'art. 3-6-8-9 del regolamento (riportati sul retro del presente modulo)

Autocertifica, ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, di non aver riportato sanzioni disciplinari di censura o sospensione rispettivamente negli ultimi due o negli ultimi cinque anni, ai sensi della delibera del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Torino n. 94 del 19 dicembre 2017 e di non avere in corso procedimenti disciplinari.

In fede

TIMBRO E FIRMA

.....

(da compilare solo se il Tutore professionale è diverso dal Responsabile della Farmacia)

Il tutore professionale **autocertifica**, ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, di non aver riportato sanzioni disciplinari di censura o sospensione rispettivamente negli ultimi due o negli ultimi cinque anni, ai sensi della delibera del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Torino n. 94 del 19 dicembre 2017 e di non avere in corso procedimenti disciplinari.

Firma del Tutore professionale

Il Tirocinante iscritto al Corso di laurea di Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dichiara di aver iniziato/cessato il tirocinio nella data sopraindicata.

Firma del Tirocinante

N.B. IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO AGLI UFFICI DELL'ORDINE TASSATIVAMENTE ENTRO 15 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI INIZIO O DI CESSAZIONE

TIROCINIO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO - REGOLAMENTO

... o m i s s i s ...

Art. 3 Convenzioni e Memorandum di Intesa.

È sottoscritta con gli Ordini Provinciali dei Farmacisti una convenzione secondo le procedure previste dai competenti organi di Ateneo. La convenzione è valida per tutte le Farmacie contenute nell'elenco di cui all'art. 9.

Il Dipartimento sottoscrive altresì con l'Ordine dei Farmacisti un Memorandum di Intesa, valido a tempo indeterminato. Tale documento sarà finalizzato a regolare i rapporti non già disciplinati dalla Convenzione, in conformità con i principi del presente regolamento, ad impegnarsi reciprocamente per semplificare gli adempimenti per studenti e farmacisti ed a rafforzare la sinergia al fine di offrire una formazione aggiornata e coerente con la funzione sociale dei futuri farmacisti.

Altre convenzioni con singole farmacie aperte al pubblico fuori regione Piemonte devono essere stipulate previa autorizzazione dell'Ordine provinciale di pertinenza.

I rapporti con le farmacie ospedaliere sono regolati da convenzioni stipulate tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale od Ospedaliera o l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in cui è inserita la farmacia e l'Ateneo in conformità ai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Art. 6 - Tutor Professionale

Il Tutor professionale è il titolare della Farmacia, il direttore oppure un collaboratore da essi designato fra i farmacisti che abbiano svolto l'attività professionale per almeno due anni in una farmacia aperta al pubblico o in una farmacia ospedaliera.

Il Tutor professionale si fa carico della formazione professionale del Tirocinante, assumendosene la relativa responsabilità.

Non è consentito esercitare le funzioni di Tutor professionale per più di un tirocinante contemporaneamente.

Non possono esercitare la funzione di Tutor i farmacisti cui sia stato irrogato ed eventualmente confermato un provvedimento di censura negli ultimi due anni o di sospensione negli ultimi cinque anni. Non possono esercitare la funzione di Tutor i farmacisti che prestino servizio in una Farmacia in cui il titolare o il direttore sia stato oggetto dei provvedimenti precedentemente elencati.

Art. 8 Compiti dei Tutor

Il Tutor professionale:

- cura l'attuazione del programma formativo, di cui al successivo art.13, fornendo la propria esperienza professionale;
- controlla l'attività del Tirocinante, le sue presenze in Farmacia e lo aiuta nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà;
- certifica l'attività svolta ed esprime, per la parte di propria competenza, la valutazione sul tirocinio (adeguatamente svolto/non adeguatamente svolto);
- fornisce ogni informazione in materia di sicurezza e rischi specifici e di pronto soccorso in ottemperanza al Dlgs. 81/2008 e s.m.i., eventualmente avvalendosi della collaborazione della figura preposta a tal fine all'interno della farmacia.

Art. 9 Farmacie autorizzate

La convenzione stipulata con gli Ordini provinciali di cui all'art. 3 è valida per tutte le farmacie che hanno comunicato la propria adesione all'Ordine e da quest'ultimo indicate al Dipartimento in un elenco che viene pubblicato sul sito web.

Le modalità, anche tecniche, di aggiornamento e comunicazione di tale elenco sono disciplinate congiuntamente nel Memorandum.

LIMITAZIONI (Memorandum di Intesa) Il tirocinio non può essere sostitutivo di manodopera professionale o di prestazione professionale e non costituisce rapporto di lavoro o sua premessa. Le Farmacie non possono accogliere tirocinanti che siano parenti, coniugi od affini sino al 2° grado con il Titolare o il Direttore o con altri Farmacisti soci/associati della società che gestisce la Farmacia o con il Tutor professionale.

... o m i s s i s ...

* * * * *

Estratto VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 20 del 19 dicembre 2017

TIROCINIO PER LA PRATICA PROFESSIONALE

... o m i s s i s ...

DELIBERAZIONE N. 94

Il Consiglio delibera, al fine di individuare le Farmacie idonee a seguire tirocini curriculari ed extracurriculari, di stabilire i seguenti criteri:

Non potranno svolgere attività tutoriale per i periodi sotto indicati le farmacie ai cui titolari o direttori siano state irrogate dall'Ordine, ed eventualmente confermate nei vari gradi di giudizio, le sanzioni disciplinari della censura o della sospensione

- di due anni per le farmacie ai cui titolari o direttori sia stato irrogato il provvedimento di censura
- di cinque anni per le farmacie ai cui titolari o direttori sia stato irrogato il provvedimento di sospensione.

Questo criterio dovrà essere altresì applicato per i tutori che non siano titolari o direttori della farmacia scelta dal tirocinante.

Inoltre dovrà essere sottoscritta dal titolare e dal tutore una dichiarazione, con valore di autocertificazione, di non avere sanzioni disciplinari di censura o sospensione rispettivamente negli ultimi due o negli ultimi cinque anni e di non avere in corso procedimenti disciplinari.

... o m i s s i s ...